

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA.

TRA

l'Università degli Studi di Messina, codice fiscale 80004070837, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, rappresentata dal Rettore, prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 4 luglio 1946, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta

d'ora in poi denominata "Università"

E

la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori, codice fiscale 80018230153 e partita IVA 04376350155, con sede legale in Milano - Via Giacomo Venezian n. 1 - rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe De Leo, nato ad Asmara (Eritrea) il 11 ottobre 1938, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta, in esecuzione della deliberazione CDA del 14 maggio 2012 n. 33 F

d'ora in poi denominata "Ente Convenzionato"

Visto

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare l'art. 38, comma 2, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";
- il D.M. 1 agosto 2005 - "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.M. 29 marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" ed in particolare il punto 1.2, comma 4, dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";
- l'art. 8 del Protocollo d'intesa per la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e Funzionamento dell'Osservatorio Regionale della formazione medica specialistica sottoscritto, in data 5.10.2011, tra l'Assessore della Salute della Regione Sicilia e i Rettori delle Università di Messina, Catania e Palermo, ai sensi del quale "nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattica scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola o del Comitato ordinatore per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art.12 del D.P.R. 10.03.1982 m.162";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

L'Ente Convenzionato si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa regionale, gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 2 Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla **s.c. Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico 2 (Colon rettale)**.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 3 Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare la struttura **s.c. Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico 2 (Colon rettale)** dell'Ente Convenzionato unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

Art. 4 Attività formativa

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lvo 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dagli iscritti alla Scuola, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della **s.c. Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico 2 (Colon rettale)** per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente nonché il responsabile della Struttura convenzionata.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 5 Durata frequenza dei medici in formazione

Le strutture poste a disposizione dall'Ente Convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 368/1999, per il periodo preventivamente determinato dal Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale in conformità al programma formativo personale del medico ma che non potrà comunque superare i 18 mesi complessivi nel corso della specializzazione per ciascun specializzando.

Le parti concordano che la sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Pertanto gli iscritti alla Scuola, tenuti a frequentare la struttura convenzionata di cui trattasi posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Comitato Tecnico Ordinatore della scuola con la Direzione Medica Ospedaliera, nonché il responsabile della Struttura Complessa convenzionata.



Il dirigente responsabile della Struttura convenzionata, presso la quale lo specialista in formazione volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo specializzando, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specialisti in formazione che potranno frequentare la struttura complessa convenzionata.

Art. 6 Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 7 Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

E' a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dagli specialisti in formazione, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale.

L'Università, -per il tramite del referente della Scuola- preventivamente all'inizio dell'attività di formazione specialistica in oggetto, si fa carico di inviare il nominativo degli specialisti in formazione alla s.c. Marketing e Convenzioni dell'Ente Convenzionato e di informare gli specializzandi che prima di iniziare l'attività di formazione devono prendere contatti con la struttura complessa sanitaria convenzionata per il disbrigo delle formalità connesse all'attività stessa di formazione.

Art. 8 Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente Convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro dell'Ente Convenzionato (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli specialisti in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente Convenzionato.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto L.vo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Gli specialisti in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente Convenzionato, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.



Art. 10 Durata

La presente convenzione ha durata di anni sei (6), pari a quella del corso di studi, e decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

Art. 11 Recesso

La parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 13 Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 14 Imposte

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, qualora dovuta in ragione della natura giuridica dell'ente, con oneri a carico della parte che vi è tenuta per legge giusto art.8 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 come sostituito con DPR 30 dicembre 1982 n. 955; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Letto, approvato, sottoscritto

Messina, lì

Milano, lì 14 maggio 2012

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Francesco Tomasello)

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Leo)



